



Comune di Lecco

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 71 del 14.10.2013

**OGGETTO: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2012 N. 6) – RIDETERMINAZIONE DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI AREA URBANA.**

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno quattordici del mese di ottobre nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – <b>Sindaco</b>	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – <b>Pres. Consiglio</b>	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini	X	
Eugenio Milani	X		Richard Martini	X	
Stefano Angelibusi	X		Stefano Chirico	X	
Andrea Frigerio	X		Giuseppe Fusi	X	
Michaela Licini		X	Ivan Mauri	X	
Luigi Marchio	X		Filippo Boscagli	X	
Raffaella Cerrato	X		Antonio Pasquini	X	
Marco Caccialanza	X		Angela Fortino		X
Viviana Parisi	X		Dario Romeo	X	
Giorgio Buizza	X		Giacomo Zamperini	X	
Alberto Colombo	X		Cinzia Bettega	X	
Jacopo Ghislanzoni	X		Lamberto Bodega	X	
Ernesto Palermo		X	Stefano Parolari		X
Casto Pattarini	X		Giorgio Siani	X	
Antonio Pattarini	X		Giulio De Capitani	X	
Irene Riva	X		Giovanni Colombo	X	
Giuseppino Tiana		X	Pierino Locatelli	X	
Ciro Nigriello	X		<b>TOTALE</b>	<b>36</b>	<b>5</b>

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Segretario Generale, Paolo Codarri.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

Buizza – Cerrato – Locatelli

Il Vice Sindaco Campione illustra il contenuto della proposta di deliberazione. Il Presidente Marelli comunica che il Sindaco ha presentato un emendamento, che viene distribuito ai Consiglieri (All. n 1) e cede la parola al Sindaco per l'illustrazione dell'emendamento stesso. Esce il Consigliere Martini. Presenti 35 assenti 6: Fortino, Licini, Martini, Palermo, Parolari e Tiana. Il Presidente apre quindi la fase di dibattito. Dopo numerosi interventi, il Presidente Marelli pone in votazione l'emendamento del Sindaco ottenendo il seguente risultato: con 35 voti favorevoli, l'emendamento è approvato.

Il Presidente pone quindi in votazione l'intero provvedimento come sopra emendato

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che:

- il Comune di Lecco con contratto repertorio n. 31422 del 27 maggio 2005 ha sottoscritto, a seguito di gara ad evidenza pubblica, con la società Lecco Trasporti s.c. a r.l., il contratto di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Lecco - rete di area urbana avente termine il 30.06.2012, prorogato al 31.12.2012 ai sensi dell'art. 3 del medesimo contratto al fine di garantire la prosecuzione del servizio;
- con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 22.03.2012 è stata approvata la modifica al Programma di Esercizio per l'area urbana di Lecco ridefinendo in 2.052.548,29 il totale chilometrico complessivo annuo;
- con delibera di Giunta Comunale n. 275 del 20.12.2012 avente ad oggetto: "Servizio di trasporto pubblico locale – rete di area urbana : presa d'atto della necessità di prorogare il contratto" e con determina dirigenziale n. 1027 del 24.12.2012 è stata approvata la prosecuzione dell'affidamento alla società Lecco Trasporti fino alla data del 30.09.2013, successivamente rideterminata con determina n. 615 del 30.09.2013 al 20.10.2013, termine di cui all'art. 60 comma 8 della L.R. 6/2012;

Vista la disposizione introdotta dall'art. 34-octies del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (convertito in Legge in data 13 dicembre 2012) secondo cui l'affidamento della gestione dei servizi automobilistici attualmente classificati come sostitutivi ed integrativi, a far data dal 31 dicembre 2013 dovrà avvenire esclusivamente mediante procedure competitive ad evidenza pubblica ed a seguito della organizzazione dei servizi in questione, da effettuarsi da parte della Regione entro il termine del 30 giugno 2013, in bacini ottimali tali da massimizzare l'efficienza e l'integrazione con i servizi minimi di trasporto pubblico e locale già individuati da ciascuna Regione.

Dato atto che la legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 "Disciplina del settore dei trasporti" prevede lo sviluppo di un sistema integrato di trasporto pubblico regionale e locale adeguato alle esigenze di mobilità dell'utenza e di sostenibilità ambientale, nonché di razionalizzazione dei servizi e dei relativi costi; in particolare l'art. 7 "Istituzione e funzioni delle agenzie per il trasporto pubblico locale" prevede, ai sensi dell'articolo 3 bis comma 1 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, la suddivisione del territorio regionale in cinque bacini territoriali ottimali ed omogenei corrispondenti ai confini amministrativi delle seguenti province:

- Bergamo;
- Brescia;
- Como, Lecco, Sondrio e Varese;
- Cremona e Mantova;
- Milano, Monza e Brianza; Lodi e Pavia.

E' prevista altresì, per ciascun bacino territoriale, l'istituzione di un'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale con il ruolo di programmare, organizzare, monitorare, controllare e promuovere i servizi di trasporto in modalità integrata all'interno del bacino di competenza in moda tale da superare l'attuale distinzione tra area extraurbana (provinciale) e area urbana (comunale);

Considerato che l'art. 60, comma 8 della sopracitata L.R. 6/2012 recita: "al fine di garantire la tempestiva ed uniforme attuazione della presente legge in conformità ai limiti stabiliti dai commi 1, 3 e 4 gli enti locali, d'intesa con i rispettivi gestori, possono rideterminare le scadenze dei contratti di servizio fino ad un massimo di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge";

Considerato necessario, alla luce di quanto sopra esposto, nelle more dell'istituzione delle Agenzie per il trasporto e secondo le disposizioni della Legge Regionale n. 6/2012, finalizzate, tra l'altro, ad attuare la programmazione e la pianificazione dell'intero bacino oggi individuato dai territori delle province di Lecco, Como Sondrio e Varese, rideterminare la durata del contratto in argomento trattandosi di servizio pubblico essenziale che non può essere interrotto anche in assenza di un intervento normativo regionale, pena la lesione di diritti costituzionalmente garantiti dei cittadini (quali il diritto alla mobilità, allo studio, alla salute ecc.);

Considerato che anche la Provincia di Lecco relativamente al servizio di trasporto in area extra urbana sta provvedendo a rideterminare la scadenza del proprio contratto sino al 31.12.2013 sulla base della medesima considerazione che trattasi di servizio pubblico essenziale;

Considerato che allo stato attuale si attendono ulteriori e necessarie indicazioni da parte della Regione Lombardia in ordine a specifiche disposizioni riguardo la riorganizzazione generale, territoriale, di pianificazione di bacino e di gestione unitaria dell'area urbana ed extra-urbana;

Preso atto che il Comune di Lecco con delibera di Consiglio Comunale del 10.09.2013 n. 59 ha adottato lo Statuto dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco, Sondrio e Varese ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4 aprile 2012 n. 6;

Dato atto che l'Agenzia per il Trasporto pubblico locale del bacino ottimale di Como, Lecco, Sondrio e Varese non è ad oggi ancora stata formalmente costituita con provvedimento di competenza regionale e che Regione Lombardia non ha esercitato i poteri sostitutivi assegnati nei confronti degli Enti Locali;

Rilevato che l'art. 60, comma 8 della Legge Regionale n. 6/2012 – richiede per la rideterminazione della scadenza del contratto l'intesa con i rispettivi gestori;

Rilevato altresì che è assolutamente necessario ed opportuno non interrompere l'effettuazione del servizio pubblico essenziale del trasporto pubblico locale pur in assenza di un adeguamento normativo da parte della Regione Lombardia;

Considerato che la Regione Lombardia con delibera di G.R. n X/762 del 11.10.2013 ha approvato una proposta di progetto di legge di modifica della L.R. 6/2012 contenente, tra l'altro, una ridefinizione delle tempistiche di attuazione dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale e, in particolare, delle tempistiche previste dall'art. 60 della già citata L.R. 6/2012 .

Vista la comunicazione di Lecco Trasporti scarl, acquisita al Protocollo con pec n. 53915/2013 del 10.10.2013 in merito alla rideterminazione della scadenza del contratto;

Richiamato il vigente contratto di servizio che all'art. 4 denominato "Obblighi dell'ente affidante" che prevede al comma 8 che il "Corrispettivo verrà revisionato dalle parti sulla scorta del tasso di inflazione programmato";

Dato atto che per quanto concerne l'anno 2013 l'adeguamento contrattuale è già stato riconosciuto con la determina dirigenziale n. 1027 del 24.12.2012;

Ritenuto altresì, a seguito della comunicazione di Lecco Trasporti scarl in ordine alla rideterminazione della durata del contratto, di stabilire, in questa fase, la rideterminazione della scadenza del contratto vigente alla data del 31 dicembre 2013 o entro diverso termine che potrà essere stabilito dalla Regione Lombardia;

Dato atto che la competente commissione consiliare è stata informata in merito all'attuazione della L.R. 6/2012 ed ha esaminato il presente atto nella seduta del 14.10.2013;

Dato atto che la rideterminazione della scadenza del contratto al 31.12.2013 trova disponibilità economica di € 645.197,32 al capitolo 4826 denominato "Trasporto pubblico contratto di servizio";

Visti:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, con particolare riferimento agli artt. 42 e 107;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato circa la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e smi;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30/9/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2013;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 4/10/2013 con la quale è stato approvato il PEG per il triennio 2013 – 2014 – 2015;

Con 35 voti favorevoli,

### **DELIBERA**

1. le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. di convenire ed approvare, al fine di garantire il servizio pubblico essenziale di trasporto pubblico, la rideterminazione della scadenza del contratto per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale – rete di area urbana fino al 31 dicembre 2013 o entro diverso termine che potrà essere stabilito dalla Regione Lombardia, stipulato con la società Lecco Trasporti scarl con sede legale in via Pergola, 2 – 23900 LECCO (CF/PI 02932550136);
3. di dare atto che il direttore del settore pianificazione e sviluppo territoriale procederà all'assunzione dei necessari atti amministrativi di impegno di spesa;
4. di trasmettere il presente provvedimento a Regione Lombardia;
5. di individuare quale Responsabile del Procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione di quanto determinato il dirigente del settore l'arch. Andrea Pozzi;

Stante l'urgenza, con separata votazione, con 34 voti favorevoli, non partecipa al voto il Consigliere Buizza,

**DELIBERA**

L'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del decreto legislativo n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Alfredo Marelli

IL SEGRETARIO GENERALE  
Paolo Codarri

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà affissa per 15  
giorni consecutivi fino al \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n.  
267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Paolo Codarri

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE  
Paolo Codarri